DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 17

Asilo nido del Ministero della sanità

Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita'. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, non più in vigore dal 16 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478
Capo	V — Altre disposizioni in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita-1996/art-17-asilo-nido-del-ministero-della-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it